

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

LA NORMATIVA :
DISPOSIZIONI O STRUMENTI?

Chiara Iovane – USR Veneto – Ufficio I
8 novembre 2017

IL PERCORSO DI OGGI

LE MISURE ATTUATIVE:

Linee Guida 2012 –
Accordo Stato Regioni 2012 -
Protocollo 2014

D.Lgs. 62/2017 e
DM 741/2017

**LEGGE
170/2010**

LEGGE 170/2010:
“Nuove norme ...”

DISPOSIZIONI MIUR
FINO AL 2010



....CON L'OBIETTIVO DI

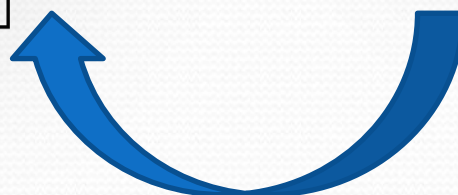
DALLE MISURE DI
COMPENSAZIONE E
DISPENSA

FLESSIBILITA' E
SUCCESSO FORMATIVO
(QUALI STRATEGIE?)

SPOSTARE
L'ATTENZIONE

ALL'APPRENDIMENTO
INDIVIDUALIZZATO E
PERSONALIZZATO

DALLA VALUTAZIONE



Prima del 2010: Note Ministeriali ...

- 5 .10.2004: **esistono strumenti** che è opportuno utilizzare
- 5.01.2005: può essere sufficiente la diagnosi specialistica
- 10.05.2007: **necessità di utilizzare** strum. comp. e misure disp.
- DPR 122/2009: valutazione e verifica **devono tener conto** ... e **sono adottati** tutti gli strumenti comp. e disp. più idonei ...

...e disposizioni per gli esami di stato

- 1.03.2005: **sensibilizzare** le commissioni perché adottino ...
- CM 32/08: **diritto** all'impiego di strumenti e maggior tempo
- OM 40/09: **prevedere** tempi maggior e apparecchiati. informatiche
- N. 5744/09: le oggettive difficoltà **dovranno essere compensate**
- OM 44/10: Documento del 15 maggio

Nota 5.10.2004

Oggetto : Iniziative relative alla Dislessia

Pervengono a questa direzione esposti ... i soggetti in questione hanno lo stesso percorso formativo nonché la medesima valutazione degli altri alunni.

Tali difficoltà spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare **ricadute a livello personale**, quali abbassamento dell'autostima, depressione o comportamenti oppositivi che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità. Per ovviare a queste conseguenze **esistono strumenti** compensativi e dispensativi che si **ritiene opportuno possano essere utilizzati** dalle scuole in questi casi.

Nota 5.10.2004

Tra gli **strumenti compensativi essenziali** vengono indicati: tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli **strumenti dispensativi**, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa ove necessario dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

Ulteriori strumenti possono essere utilizzato durante il percorso scolastico **in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti**. Sulla base di quanto procede si **ritiene auspicabile** che le SS.LL. pongano in essere iniziative di **formazione** al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e all'apprendimento dei dislessici, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Nota 5.01.2005

Nota 5 gennaio 2005

Prot.n.26/A 4°

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia

La circolare prot.4099/P4°, emanata da questa Direzione in data 5-10-2004, ha fornito indicazioni circa le iniziative da attuare relative alla dislessia.

A riguardo si ritiene di dover **precisare** che per l'utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi **possa essere sufficiente la diagnosi specialistica*** di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia) e che tali strumenti debbano essere applicati in **tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale.**

* (circolare USR Emilia Romagna 3/2/2009: diagnosi specialistica sia pubblica che privata)

Nota 1.3 2005

Oggetto: Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia

L'AID - Associazione Italiana Dislessia - ONLUS di Pavullo con la nota(1) che si ritiene opportuno unire in copia, ha richiamato l'attenzione di questo Ministero sulle difficoltà che i giovani dislessici incontrano nel sostenere gli esami di Stato.

Questo Ministero, tenendo presente che la composizione con docenti interni delle Commissioni esaminatrici consente un'approfondita conoscenza degli specifici disturbi dei candidati affetti da dislessia, invita le SS.LL. a **sensibilizzare le Commissioni stesse affinché adottino**, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami, **ogni opportuna iniziativa**, idonea a ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti.

Le Commissioni, in particolare, **terranno in debita considerazione** le specifiche situazioni soggettive sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove, **valutando anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi** di quelli ordinari.

Nota 10 maggio 2007

Oggetto: Disturbi di apprendimento – indicazioni operative

... la **necessità** che nei confronti di alunni con disturbi di apprendimento certificati da diagnosi specialistica di disturbo specifico, vengano utilizzati strumenti compensativi e attuate misure dispensative.

Mentre gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio sono particolarmente **suggeriti per la scuola primaria** e in generale nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti (tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale ecc.), le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti degli **istituti di istruzione secondaria superiore**. A mero titolo di esempi si indicano le misure relative a lettura ad alta voce, scrittura veloce, interrogazioni programm...

... Le prove scritte di **lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco**, determinano obiettive difficoltà e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. ... gli **insegnanti vorranno riservare** maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.

Cm 32 2008

Dalla Cm 32 / 2008: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno Scolastico 2007-08.

Disposizioni per particolari tipologie di alunni

Alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si ricorda che **essi hanno diritto all'impiego di strumenti compensativi**, come indicato nella nota **ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005 ****, **oltre all'assegnazione di maggior tempo** a disposizione per lo svolgimento delle prove.

Om 40 10 aprile 2009

Istruzioni e modalità ... esami di stato 2009 - art. 12 c. 7

La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, **prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari**. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di **apparecchiature** e strumenti informatici **nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno**.

Cm 51 20 maggio 2009

C.M. n. 51 20 maggio 2009

OGGETTO: anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

PARTICOLARI CATEGORIE DI CANDIDATI

Si conferma quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 32/2008* in merito allo svolgimento degli esami per gli alunni con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento, per gli alunni in ospedale e per gli alunni di lingua nativa non italiana.

Prova scritta a carattere nazionale

... L'INVALSI predispone, altresì, **una versione informatizzata della prova nazionale** per i candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta all'INVALSI in tempo utile e, comunque, non oltre il giorno precedente la prova.

NOTA MIUR n. 5744 del 28.05.2009

Esami di Stato per gli studenti affetti da DSA

In data 19 maggio 2009 la Commissione Cultura del Senato ha approvato in sede deliberante il **disegno di legge** "Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento", che prevede, tra l'altro, la possibilità di attivare in campo scolastico, per gli alunni affetti da tali difficoltà, apposite misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali e idonei strumenti compensativi.

In attesa dell'approvazione definitiva da parte della Camera, **si ritiene utile ricordare** le disposizioni, già emanate nei precedenti anni scolastici, per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla nota 10 maggio 2007, recentemente richiamate dalla C.M. 51/20 maggio 2009 e ordinanza 40/10 aprile 2009 art. 12 c.7 sugli esami di stato

NOTA MIUR n. 5744 del 28.05.2009

Esami di Stato per gli studenti affetti da DSA

In sede di scrutinio finale, **appare doveroso che i Consigli di classe valutino** con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA, **verificando che in corso d'anno siano state applicate le indicazioni** inserite nelle note emanate da questo Ministero (nota 5.10.2004 - nota 5.01.05 nota 1.03.2005 - CM 10.05.2007) e siano stati predisposti **percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa**, e considerando in ogni caso se le carenze presenti in questi allievi **siano o meno da imputarsi al disturbo** di apprendimento.

... esami conclusivi, **si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino**, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento.

... Le oggettive difficoltà degli studenti **dovranno essere pertanto** compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

.... Lingua straniera , i **docenti vorranno riservare** maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.

DPR 122/2009 – sulla valutazione

Art. 10 – Valutazione degli alunni con DSA

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, **devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive** di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, **sono adottati**, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei**.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

O.M. n.44 5 MAGGIO 2010

Istruzioni e modalità ... esami di Stato ... Ist. Sec. di secondo grado

ART. 6 (1-7) - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
 2. Tale documento **indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti**, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. ...
 5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali **atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate** durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ...
 6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono **consultare .. studenti e genitori**
-

O.M. n.44 5 MAGGIO 2010

ART. 12 - DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

7. La Commissione – art. 10 D.P.R. n.122/2009 - **terrà in debita considerazione** le specifiche situazioni soggettive certificate di DSA sia in sede di svolgimento delle prove scritte ... **prevedendo la possibilità di riservare ... tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.**

ART. 13 - RIUNIONE PRELIMINARE

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione **prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni**, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

- g. **documento finale del Consiglio di Classe**
- i. **eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da DSA**

ART. 19 - VERBALIZZAZIONE

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato. ... deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e **chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni**, in modo che ... le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

LEGGE N. 170/8 OTTOBRE 2010

Art. 1 (1-7): riconoscimento e definizione

Art. 2 : finalità della legge

Art. 3 (1-3): Diagnosi e riconoscimento precoce

Art. 4 (1-2): Formazione nella scuola

Art. 5 (1-4) : misure educative e didattiche di supporto:
provvedimenti e strumenti dispensativi e compensativi,
didattica individualizzata e personalizzata, possibilità di
esonero L2, periodico monitoraggio, adeguate forme di
verifica e valutazione

Art. 6 (1-2): misure per i familiari

Art. 7 (1-3): disposizioni di attuazione

LEGGE N. 170/8 OTTOBRE 2010 Art. 1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. ... disturbi specifici che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
- 2-5. ... Dislessia : difficoltà nella decifrazione dei segni linguistici.
Disgrafia: difficoltà nella realizzazione grafica. Disortografia: difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. Discalculia: difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. I DSA possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

LEGGE N. 170/8 OTTOBRE 2010 Art. 2

1. Finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

LEGGE N. 170/8 OTTOBRE 2010 Art. 3

Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici (...)
2. Per gli studenti che, **nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato**, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole ... attivare ... interventi tempestivi, idonei ad **individuare i casi sospetti di DSA** degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

LEGGE N. 170/8 OTTOBRE 2010 Art. 4

Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del **personale docente e dirigenziale delle scuole** ... è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. ...

LEGGE N. 170/8 OTTOBRE 2010 Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche ... garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, ... flessibile , metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi (mezzi alternativi e informatici), misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ...
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, ... favoriscano la comunicazione verbale ... ritmi gradualmente di apprendimento, ... esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite ... adeguate forme di verifica e di valutazione ...

LEGGE N. 170/8 OTTOBRE 2010 Art. 6

Art. 6 - Misure per i familiari

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno **diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.**
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 ...

LEGGE N. 170/8 OTTOBRE 2010 Art.7

Art. 7 - Disposizioni di attuazione

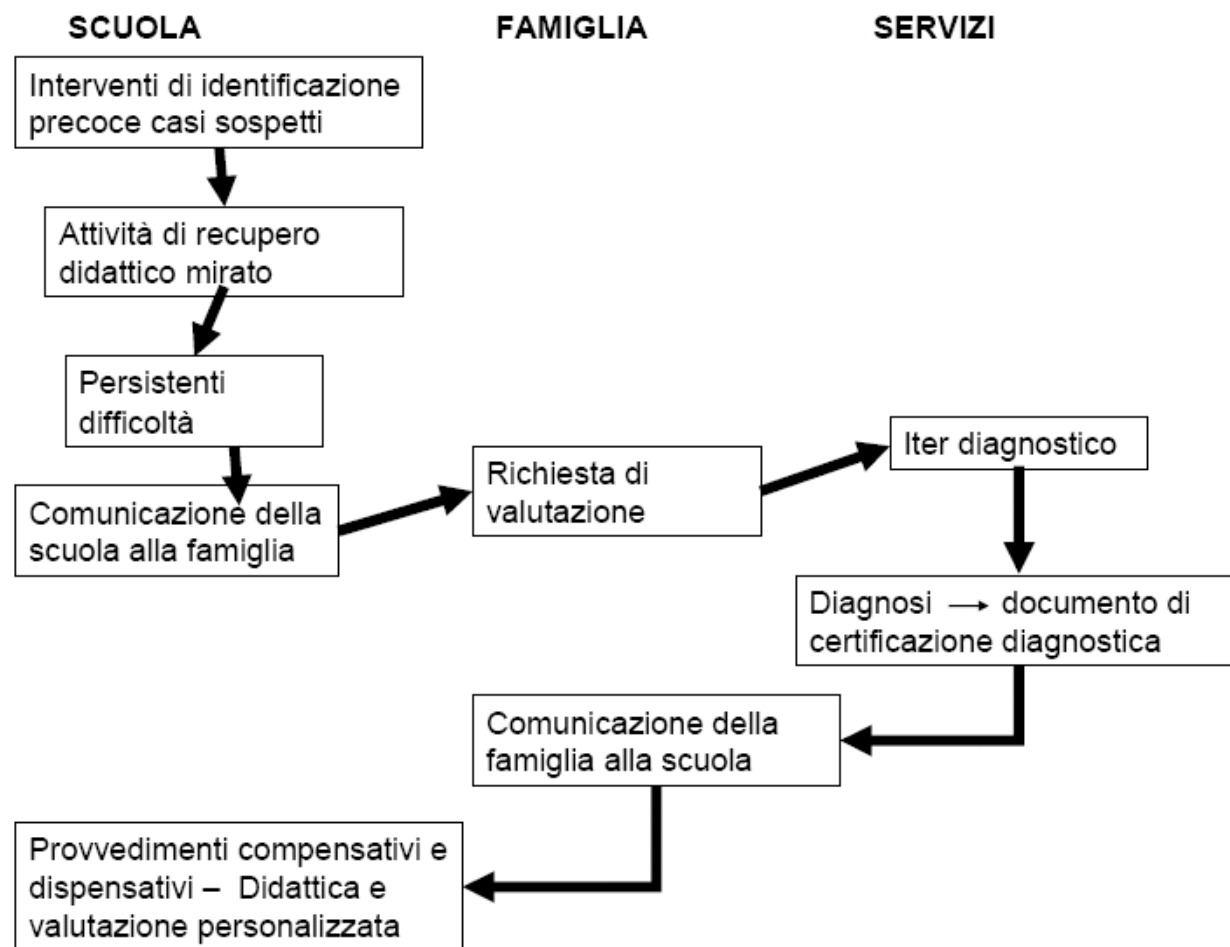
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione ... si provvede, entro quattro mesi ... ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'art. 3 c. 3.
2. Il Ministro dell'istruzione ... entro quattro mesi ... individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione ... entro due mesi ... e' istituito presso il Ministero dell'istruzione un Comitato tecnico-scientifico ... ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione ... non spetta alcun compenso.

LINEE GUIDA PER I DSA - 2011

- I disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia e disortografia, discalculia, comorbilità)
- Una didattica per gli alunni con DSA (scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nello specifico del disturbo di lettura, scrittura, area del calcolo)
- Didattica per le lingue straniere
- La dimensione relazionale
- Chi fa cosa (USR, DS, referente d'istituto, docenti, famiglia, studenti, atenei)
- La formazione

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA (D.M. 5669 del 12 luglio 2011)

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA



ACCORDO STATO REGIONI 2012

- Art. 1 comma 3:

La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, **di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico**, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato.

Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene.

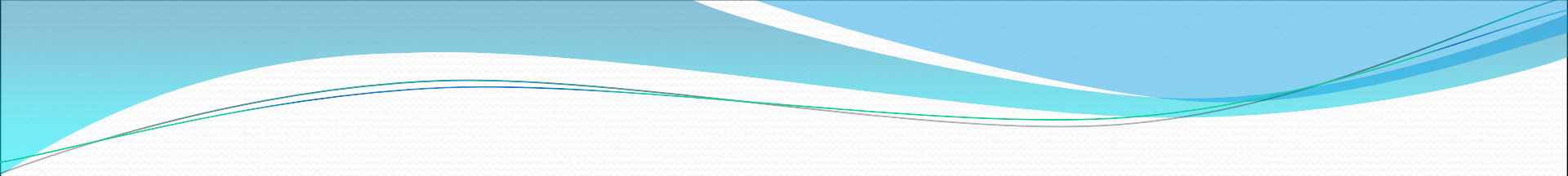
Protocollo Regionale per l'identificazione precoce dei casi sospetti di DSA - 10 febbraio 2014

- Tre fasi in ambito scolastico:
 - individuazione delle difficoltà,
 - attivazione di percorsi mirati,
 - segnalazione dei soggetti “resistenti” al trattamento
- Schemi per l'osservazione e la programmazione di percorsi di potenziamento
- Modelli per la descrizione/comunicazione globale o analitica delle difficoltà riscontrate, degli interventi effettuati e dei loro risultati.

D. Lgs. 62/2017 – DM 741 del 10.10.2017

(Valutazione e certificazione delle competenze - Esame conclusivo del primo ciclo)

- Valutazione degli apprendimenti coerente con il PDP
- Applicazione di strumenti compensativi e misure dispensative previste dal PDP
- Possibilità di tempi più lunghi
- Possibilità di utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici già usati o comunque funzionali
- Prova orale sostitutiva in caso di dispensa dalla lingua straniera scritta
- Percorso didattico personalizzato con prove differenziate con valore equivalente in caso di esonero dalla lingua straniera



Grazie per l'attenzione!